

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. 31 del 17.04.2012</p>
---	---

OGGETTO: Ricorso proposto dall'Ente avverso sentenza n. 612/2011, emessa dal Giudice di Pace di Giarre, su causa promossa dal Comune di Calatabiano contro Musumeci Bernardo. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette, del mese di aprile, alle ore 17,20 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 SPOTO geom. AGATINO	Vicesindaco	X	
3 FAZIO ANTONINO	Assessore	X	
4 FORMICA ANTONINO	Assessore	X	
5 MELITA RITA	Assessore	X	
6 SAMPERI dr. SALVATORE	Assessore	X	
7 SPINELLA SALVATORE	Assessore		X

Non sono intervenuti i Sigg.: Spinella Salvatore.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni : _____

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

APERTA LA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA IN OGGETTO, LA GIUNTA COMUNALE, IN CONSIDERAZIONE DELLA CORRISPONDENZA INTERCORSA CON IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DELL'IMPOSSIBILITÀ DI CONCLUDERE L'ITER TRANSATTIVO AVVIATO SUL CONTENZIOSO IN ARGOMENTO CONSEGNA AL SEGRETARIO COMUNALE LE NOTE PROT. N. 5326 DEL 16.04.2012 DEL PREDETTO RESPONSABILE, LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE INOLTRATA DAL SIG. MUSUMECI BERNARDO ED ACQUISITA AL PROT. N. 5385 DEL 17.04.2012 E LA NOTA PROT. N. 5439 DEL 17.04.2012, A FIRMA DELL'ASSESSORE AI SERVIZI LEGALI, SALVATORE SAMPERI, E DEL SINDACO, PER ESSERE ALLEGATE IN UNO AL PRESENTE ATTO.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 31 del 02/04/2012

Oggetto: Ricorso proposto dall'Ente a sentenza n° 612/2011 emessa dal Giudice di Pace di Giarre, su causa promossa dal Comune di Calatabiano contro Musumeci Bernardo.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

LETTE le note, del legale di fiducia dell'Ente nel giudizio di cui alla sentenza n° 612/2011 (giusta deliberazione di G.C. n° 37/2010), avv. Davide Maria Bisicchia:

1. prot. gen. n° 17677 del 22/12/2012, avente ad oggetto: breve relazione sul giudizio tra C. Calatabiano c/Impresa Musumeci Bernardo – sentenza n° 612/2011; (all. 1)
2. prot. gen. n° 4169 del 28/03/2012, avente ad oggetto: Giudizio C. Calatabiano c/Ditta Bernardo Musumeci – sent. n° 612/2011; (all. n° 2)

PRESO ATTO della sentenza n° 612/2011 (prot. gen. n° 1075 del 25/01/2012) emessa dal Giudice di Pace di Giarre su causa promossa dal Comune di Calatabiano contro Musumeci Bernardo; (all. n° 3)

RITENUTO sussistente l'interesse dell'Ente a proporre appello alla menzionata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Giarre ;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 163, co 1 D.Lgs n° 267/2000;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a proporre appello alla sentenza n° 612/2011 emessa dal Giudice di Pace di Giarre;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. BISICCHIA DAVIDE, con studio legale in CATANIA, via Federico De Roberto, n° 34, per proporre, nell'interesse dell'Ente, opposizione alla sentenza n° 612/2011 emessa dal Giudice di Pace di Giarre

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 02/04/2012



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Sparta)

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1020203/6 ITP 4/4/2012 € 500,00 =

Calatabiano li, 11/04/2012



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)

[Handwritten signature]

Avv Anna Rita Lo Giudice
CSC ITALIA 105 - 05034 Anagnino
TELEFAX 0057543347 - 3283799290
AVV. ANNARITA@GMAIL.COM
P IVA 03705760870

25/01/12
512/2011
N. 488/2010
N. 1858/2011
ESENTE
ALL.3
345/9

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GIARRE

Nella persona dell'avv. Agostino Crisafulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N° 488/2010 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/09/2011, e promossa da: COMUNE DI CALATABIANO - in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Davide Maria Bisicchia, nel cui studio è elettivamente domiciliato.

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

MUSUMECI BERNARDO, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 1°/05/1945, e residente in Calatabiano, via V. Veneto I, trav. n° 2 - C.F. MSMBNR45E01D623M - n.q. di titolare dell'impresa individuale C.G.I.E., elettivamente domiciliato in Acireale, corso Italia n° 106, presso lo studio dell'avv. Anna Rita Lo Giudice, che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- CONVENUTO OPPOSTO -

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 29/09/2011, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi integralmente a tutte le domande, eccezioni e difese, di cui agli atti e verbali di causa.

Protocollo nr.: 0001075
del 25/01/12
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



7
9,68
Giugno 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione, regolarmente notificati, l'opponente conveniva in giudizio Musumeci Bernardo, proponendo opposizione avverso i D.I. n° 25/2010, n° 30/2010, n° 44/2010, emessi dal Giudice di Pace di Giarre.

I tre giudizi conseguenti alle dette opposizioni (N° 488-489-490/2010 R.G.) sono stati poi riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, nel presente giudizio.

L'Ente opponente, dopo aver premesso di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi di pagamento nei confronti dell'opposto, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito reclamato e la decadenza dell'esercizio delle relative azioni.

Rilevava, infatti, che dall'esame degli atti (fatture) poste a fondamento dei procedimenti ingiuntivi opposti, potevasi constatare che nei documenti comunali relativi, non si rinveniva traccia di qualsivoglia atto interruttivo del decorso del termine prescrizione posto in essere dal Musumeci.

Invece, il Comune di Calatabiano, a titolo di riconvenzionale, dichiarava di vantare un credito, reiterandone il pagamento, per una somma di E. 1.032,91=, nei confronti del Musumeci, a seguito di una Sentenza del Tar di Catania, n° 2034/99, passata in giudicato, emessa in danno della ditta C.G.I.E. dell'opposto.

Concludeva, rilevando l'illegittimità della concessione della clausola d'immediata esecutorietà, senza la presenza dei requisiti ex art. 642 cpc.

Da tutto ciò, la richiesta che i D.I. opposti debbano essere revocati con ogni consequenziale statuizione.



Si costituiva in giudizio la parte opposta,rilevando la fondatezza delle pretese creditorie,dato che ha effettuato prestazioni ed eseguito lavori per il Comune di Calatabiano.

Peraltro,i lavori eseguiti e per i quali sono state emesse le fatture poste a base delle ingiunzioni di pagamento,non sono stati mai contestati dall'Ente opponente negli atti di opposizione formulati,essendo stati tali lavori eseguiti regolarmente.

Infondate poi risultano,a dire dell'opposto,le sollevate eccezioni di prescrizione del credito e decadenza delle relative azioni,in quanto i crediti conseguenti a prestazioni di artigiani o manutentori si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni dal compimento della prestazione.

Quindi,nella fattispecie,nessuna prescrizione è mai maturata.

Il Musumeci,per i costanti rapporti di lavoro con il Comune,ha sollecitato continuamente il pagamento delle fatture,sia per iscritto che personalmente.

Inoltre,era consuetudine del Comune di Calatabiano pagare i lavori eseguiti con ritardi anche di 12-13 anni.

Infine,con Nota del 04/04/1999,furono interrotti i termini prescrizionali,posto che nella fattispecie,come già detto,si applica il termine decennale.

Con detta nota,l'Ente opponente – settore ecologia – in persona del responsabile del servizio,scriveva che ricorrevano tutte le condizioni per riconoscere fuori bilancio i crediti vantati dalla ditta del Musumeci,manifestando così la chiara volontà di voler soddisfare la pretesa creditoria della parte opposta.

Infine,il Musumeci rilevava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da controparte,in quanto essa non viene richiesta al Giudice adito nelle conclusioni.

Pertanto,la proposta opposizione andava rigettata perché infondata in fatto e diritto.

Successivamente,escussi i testi ammessi,indicati dalle parti,la causa veniva inviata ad udienza di precisazione delle conclusioni.

Quindi,all'udienza del 29/09/2011,le parti precisavano le conclusioni,e la causa veniva assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dal Comune di Calatabiano è infondata,e deve essere disattesa.

In via preliminare,è bene evidenziare la valenza dell'eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti,solledata dall'Ente opponente,costituente il principale motivo di opposizione.

A tal proposito,va ricordato che durante la maturazione del termine prescrizione,è possibile che intervengano circostanze che ne interrompano o ne sospendano il decorso,impedendone il compimento.

Le cause di interruzione del termine prescrizione sono:

-la notificazione di una domanda giudiziale relativa al rapporto in causa,nel solo ambito dei rapporti obbligatori(Cass. Civ. Sez. II n° 7259/96);

-qualsiasi atto idoneo a porre in mora il debitore(IV comma art. 2943 Cod. Civ. – Cass. Civ. Sez. III n° 4804/87); A tal fine occorre che il detto atto presenti un duplice requisito.



Soggettivamente occorre l'indicazione del soggetto obbligato. Oggettivamente è d'uopo che si sostanzi in una pretesa o intimazione scritta di adempimento, intesa a far valere in maniera inequivoca la volontà di far valere il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. III n° 11015/04);

-il riconoscimento del diritto operato dal debitore, il quale vale ad interrompere la prescrizione pur perdurando l'inazione del creditore (art. 2944 Cod. Civ.).

L'effetto dell'interruzione è differente in relazione alle diverse cause enunziate: se essa si verifica in esito alla proposizione di una domanda giudiziale alla quale faccia seguito una sentenza, la prescrizione non riprende a decorrere che dal passaggio in giudicato della sentenza stessa (art. 2945 co. 2° Cod. Civ.). Si parla a tal proposito di interruzione ad effetti permanenti.

Se l'interruzione ha invece luogo in seguito alla costituzione in mora del debitore, in esito al compimento di un atto di esercizio del diritto, in relazione al compimento di un atto di riconoscimento del diritto da parte del debitore, nel caso di proposizione di domanda giudiziale, un nuovo termine prescrizione riprende a decorrere per intero dalla data dei predetti atti interruttivi.

Poste queste brevi precisazioni, si rileva che nella fattispecie in esame troviamo il D.I. n° 25/2010, fondato sulle fatture n° 12 del 16/04/1996 - n° 06 dell'11/02/1994 - n° 07 del 22/02/1994;

Il D.I. n° 30/2010, fondato sulle fatture n° 19 del 01/12/1993 - n° 20 del 28/12/1993;

Il D.I. n° 44/2010, fondato sulle fatture n° 25 del 03/12/1992 – n° 22 del 13/07/1996;

Nei predetti casi, i ricorsi per ingiunzione di pagamento (Domanda giudiziale), sono stati proposti dopo il decorso del termine prescrizione decennale.

A questo punto, è quindi necessario verificare se durante il decorso del predetto termine siano stati posti in essere validi ed efficaci atti interruttivi di esso.

Un atto interruttivo è senz'altro costituito dalla Nota del 04/04/1999 Prot. n° 4955, con cui L'Ente Comune opponente, in ossequio al decreto legislativo n° 342/97, volendo riconoscere e definire i debiti fuori bilancio, comunicava all'opposto, titolare della ditta C.G.I.E., questa sua determinazione, invitandolo a presentare tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Orbene, poiché l'interruzione è conseguente al compimento del predetto atto di riconoscimento del diritto di credito da parte del debitore (Ente Comune), un nuovo termine prescrizione riprende a decorrere per intero dalla data del predetto atto interruttivo.

Nella documentazione prodotta dall'opposto, vi è un cospicuo carteggio con l'Ente opponente che pone in risalto l'annoso problema dei pagamenti alla ditta del Musumeci per i lavori eseguiti nell'interesse del Comune.

Vi si trova pure una Nota del 05/12/2002 – Prot. n° 14327, con cui l'Ente opponente, a seguito di deliberazione del C.C. n° 28 del 12/11/2002 di "Riconoscimento debiti fuori bilancio – Ditta C.G.I.E. di Musumeci Bernardo con sede in Calatabiano", invitava l'opposto a presentarsi nella

sede comunale per sottoscrivere la liberatorio, ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Tutte queste circostanze comprovano il lungo rapporto di lavoro tra le parti in causa, con l'emissione periodica di fatture, in parte pagate, in parte scomparse, con conseguenti richieste di documenti e solleciti di pagamento.

Tra il primo vero atto interruttivo della prescrizione, di cui si è in precedenza detto, vi sono poi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall'opposto, con lettere del 14/02/2006 Prot. n° 1953; del 24/02/2006 Prot. n° 2286; dell'11/05/2006 Prot. 5690, che ulteriormente confermano la incessante richiesta del Musumeci di vedersi pagate le numerose fatture emesse per i lavori eseguiti nell'interesse del Comune di Calatabiano, fra cui le fatture oggetto dei decreti ingiuntivi opposti.

In questo quadro caratterizzato da tanta genericità e confusione, conseguenza, forse dei costanti rapporti intercorsi negli anni tra le parti, il decorso del termine prescrizione decennale è stato quanto meno interrotto, con atti validi, in almeno due occasioni (Riconoscimento debiti fuori bilancio - lettere sollecito di pagamento), tanto da impedire la prescrizione del credito in favore dell'opposto, portato dalle fatture su cui si fondano le ingiunzioni di pagamento.

Le dichiarazioni rese dai testi escussi nulla aggiungono in tema di atti interruttivi del decorso del termine prescrizione, limitandosi solo a confermare che il Musumeci era solito recarsi al Comune di Calatabiano, col fine probabile di sollecitare il pagamento delle sue fatture.

Alla luce di ciò, l'Ente opponente è tenuto a corrispondere alla Ditta opposta, le somme ingiunte.

Per converso, priva di valenza è la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, con cui si chiede all'opposto il pagamento della somma di E. 1.032,91=, per spese di giudizio, portate dalla sentenza del Tar di Catania n° 2034/99, emessa in danno della ditta di cui è titolare il Musumeci.

Infatti, detta domanda riconvenzionale si fonda su una sentenza, in giudicato, del 1999, e l'Ente opponente non produce in atti alcun atto di intimazione o altra richiesta, con cui si chiede all'opposto il pagamento della predetta somma, facendo così decorrere il termine decennale di prescrizione.

Ferma in ogni caso restando l'ipotesi di sua inammissibilità giusto disposto dell'art. 36 c.p.c..

Quindi, per tali motivi, che assorbono ogni altra eccezione e contestazione, va confermata l'efficacia dei decreti ingiuntivi opposti, nei confronti dell'odierno opponente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Giarre, in persona dell'avv. Agostino Crisafulli, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:

1) Conferma, per le causali in parte motiva, con ogni efficacia i decreti ingiuntivi opposti, N° 25/2010; 30/2010; 44/2010, emessi dal Giudice di Pace di Giarre, in danno del Comune di Calatabiano;

2) Condanna l'Ente opponente – in persona del legale rappresentante pro tempore – a rifondere a Musumeci Bernardo, titolare della Ditta C.G.I.E., le spese del presente giudizio di opposizione, liquidandole nella somma

complessiva di E. 643,00=,di cui E. 43,00 per spese ed E. 600,00,per diritti ed onorario,oltre spese generali,iva e cpa.,come per Legge.

La sentenza è esecutiva per Legge.

Così deciso in Giarre, addì 25/10/2011.

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Gianni Zagaglia)

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Giarre 27-10-2011

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Gianni Zagaglia)

REPUBBLICA ITALIANA - LE LEGGI
Comandiamo a tutti gli Uffici giudiziari che da ora in avanti, al
a chiunque presenti, di consegnare, a mezzo del cancelliere, al
Pubblico Ministero, il documento richiesto, e di rilasciarlo, in
forma di ricevuta, a chi lo ha richiesto.

Il presente comando si rilascia in forma esecutiva
a norma di legge.

Anna Rita L. Fucini

6-1-2012

F. no

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Gianni Zagaglia)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Giarre ~~delitto~~

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

6-1-2012



IL CANCELLIERE C1
(Dott. Gianni Zagaglia)

Catania li 20.12.11

AL COMUNE DI CALATABIANO

Oggetto: breve relazione sul giudizio tra C. Calatabiano c/ Impresa Musumeci Bernardo –
Sentenza n. 612/2011

In allegato alla presente, trasmetto copia della Sentenza n. 611/11 emessa dal GdP di Giarre Avv. Crisafulli.

Mi d'obbligo sottolineare la assurda statuizione adottata dal GdP, credo sia proprio una Sentenza di cortesia, perché né dagli atti del giudizio, né dalle dichiarazioni testimoniali rese in Giudizio è possibile evincere quanto statuito con la “vergognosa” Sentenza, che vede riconosciuto il credito al Musumeci (avrebbe interrotto la prescrizione a mezzo a/r e **personalmente -**) (circostanza impossibile e non prevista in alcun ordinamento giudiziario dell'Universo- da esposto al Consiglio Superiore alla Magistratura), oltre alla circostanza che il Giudice Crisafulli mette in evidenza la Sua crassa ignoranza.

Molteplici i motivi, oltre a quelli esposti, **per i quali ritengo necessario e non opportuno proporre appello alla menzionata Sentenza**, anche sotto il profilo della responsabilità dell'Ente davanti alla Corte dei Conti, nella parte in cui dice non più dovuto il credito vantato dall'Ente nei confronti dell'Impresa Musumeci, per intervenuta prescrizione.

Allego altresì, copia degli atti da Noi proposti,

- n.° 03 opposizioni ai Decreti Ingiuntivi;
- Comparsa conclusionale.
- la fattura dei relativo giudizio e per la quale chiedo la relativa liquidazione

Cordiali Saluti

Avv. Davide M. Bisicchia

Anticipata via fax

AL COMUNE DI CALATABIANO
095.7771032

ALC. 2

M.M. Legale
[Signature]

Catania li 28.03.12

Giudizio C. Calatabiano c/ Ditta Bernardo Musumeci – sent. N. 512/11

A mezzo la presente, comunico che in data 20.03.12 mi è stata notificata Sentenza del GdP di Giarre – emessa dal Giudice di Pace Avv. Crisafulli, già a Voi comunicata con apposita relazione.

La presente per evidenziare il decorso del termine per l'eventuale appello da proporre entro e non oltre il 12.04.12.

Cordiali Saluti

Avv. Davide M. Bisicchia



Protocollo nr.: 0004169
del 28/03/12
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:



20120004169

95129 Catania - Via Federico de Roberto, 34
d.bisicchia@alice.it
095.7465203 - 330.694161



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 5326 del 16.04.2012

OGGETTO: Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giarre emessa nella causa promossa dal Comune di Calatabiano contro Musumeci Bernardo. -Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina del legale di fiducia.

 **AL SIG. SINDACO**
Dr. Arch. Antonio Filippo Petralia

SEDE

AL SIG. ASSESSORE AL CONTENZIOSO
Dr. Salvatore Samperi

SEDE

e, p. c. AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concetta Puglisi

SEDE

Con riferimento al ricorso in oggetto ed ai contenuti della nota del 20.12.2011 dell'Avvocato Davide Bisicchia, legale di fiducia dell'Ente nel giudizio *de quo*, ed alla successiva nota dello stesso legale, pervenuta il 28.03.2012 e consegnata in copia all'Assessore Samperi in data 02 aprile 2012, non appare ultroneo rammentare, alle SS.LL., che il 19 aprile p.v. andrà a scadere il termine ultimo per proporre ricorso in appello avverso la sentenza in oggetto.

Si rappresenta come la proposta di deliberazione sia stata predisposta dall'Ufficio competente sin dal 02.04.2012 (data di espressione del parere di regolarità tecnica) e trasmessa all'Area Economico-Finanziaria il successivo 03.04.2011 per l'espressione del parere di regolarità contabile che è stato acquisito in data 11.04.2012, data dalla quale la proposta è stata depositata agli atti della Giunta Comunale per quanto di competenza.

Non risultando in atto ancora adottato alcun provvedimento di approvazione o di non approvazione della predetta, preme evidenziare la ormai prossima scadenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, decorso il quale la stessa passa in giudicato con conseguente definitiva sua inoppugnabilità.

Nel restare a disposizione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Dr. Salvatore Sparta



Protocollo nr.: 0005385
del 17/04/12
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:



20120006385

Maria
Cap. Ufficiale

Calatabiano, il 13.04.2012

Spett.le Comune di Calatabiano

Fax 095 645391

Alla c.se att.ne del Sindaco Antonio PETRALIA

-Riservata personale-

Oggetto: *proposta di transazione*

MUSUMECI Bernardo/Comune di Calatabiano

Il sottoscritto *MUSUMECI Bernardo*, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 01.05.1945 e residente in Calatabiano via Vittorio Veneto l'Traversa, n° 2,

prezioso che

- in virtù della sentenza n° 612/2011 del Giudice di Pace di Giarre, ed i Decreti Ingiuntivi nn. 25, 30 e 44 del 2010, il Comune di Calatabiano è stato condannato a corrispondere al sottoscritto € 9.382,63 per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria, ed € 2.232,00 per spese ed onorari di giudizio, ossia per la somma complessiva di € 11.614,77;
- che il sottoscritto ha un debito nei confronti del Comune di Calatabiano di € 1.032,91 per condanna alle spese per la Sentenza n° 2034 / 1999 emessa dal TAR di Catania

tutto ciò premesso e ritenuto che

il sottoscritto intende conciliare la vertenza in oggetto

comunica

di essere disponibile ad accettare la somma complessiva di € 8.232,14 di cui € 6.000,00 per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria, ed € 2.232,14 per spese ed onorari di giudizio, a saldo e stralcio di ogni pretesa. La somma di € 3.382,63, cui il sottoscritto rinuncia, è comprensiva di € 1.032,91 riconosciute dalla Sentenza del TAR a favore del Comune di Calatabiano.

Indi, il Comune di Calatabiano non ha null'altro a pretendere per la suddetta Sentenza dal sottoscritto.

Distinti saluti

MUSUMECI Bernardo
Bernardo
MUSUMECI Bernardo



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Ufficio Del Sindaco

Prot. n. 5439 del 17.04.2012

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Salvatore Spartà

SEDE

Oggetto: RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE EMESSA NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI CALATABIANO CONTRO BERNARDO MUSUMECI. DETERMINAZIONI A COSTITUIRSI PER DIFENDERE LE RAGIONI DELL'ENTE E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA. RISCONTRO NOTA PROT. 5326 DEL 16.04.2012.

In riscontro alla nota in oggetto si fa presente che, a seguito degli approfondimenti informali e dei conseguenti accordi intercorsi con l'avvocato di fiducia dell'Ente, si era proceduto ad avviare le procedure per una possibile transazione con i legali della parte avversa che avrebbe potuto far conseguire all'Amministrazione Comunale un vantaggio in termini economici e la compiutezza delle procedure amministrative a carico dell'ufficio che parimenti avrebbero prodotto ulteriori risparmi economici per l'Ente.

Delle suddette iniziative la S.S. ne era stato messo perfettamente a conoscenza.

Soltanto ieri sera, dopo aver letto la proposta transattiva inviata dall'avvocato di parte che proponeva il pagamento di 8.200,00 euro a fronte degli 11.600,00 euro circa a cui l'Ente era stato condannato, la S.S. ha voluto sottoporre, durante la riunione di giunta municipale convocata per altre questioni, la proposta di deliberazione inerente la costituzione in giudizio per l'appello alla sentenza del giudice di pace. Detta iniziativa è risultata in evidente contrasto con la procedura transattiva già avviata e con la suddetta proposta che a parere di questa Amministrazione risultava essere conveniente per l'Ente.

Pur non condividendo le scelte da Ella operate per questo caso, si fa presente che si procederà nostro malgrado all'adozione della deliberazione proposta.

Tale decisione è imposta dal fatto che la mancata Sua condivisione della proposta transattiva, quale unico soggetto competente ad adottare gli eventuali altri atti amministrativi consequenziali,

non lascia altra scelta all'esecutivo, al fine di non esporre la giunta comunale in responsabilità omissive.

E' certo che la sentenza del giudice di pace anche in presenza del ricorso in appello dovrà essere ugualmente portata in esecuzione e nel caso di accoglimento l'Ente dovrà portare avanti le procedure di recupero delle somme già esborsate.

La presente nota, con la proposta transattiva e la nota del Responsabile dell'Area Amministrativa citata in oggetto, saranno inserite nel verbale della deliberazione con la quale si procederà ad affidare l'incarico legale necessario a proporre il ricorso.

L'Assessore al contenzioso

Salvatore Samperi



Il Sindaco

Antonio Petralia



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal
con il n. _____ del Registro Pubblicazioni.

al _____

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma
dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al, e che, contro la stessa, non
sono stati presentati reclami.
li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 17/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria